

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**del 6 maggio 2014****che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi**

(2014/269/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate ⁽²⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/935/GAI ⁽³⁾.
- (2) Dal momento che la determinazione dell'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi, cui fa riferimento l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2009/371/GAI (l'«elenco»), è legata alle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri, tale lettera conferisce al Consiglio competenze di esecuzione per stabilire detto elenco. Ai sensi delle decisioni 2009/371/GAI e 2009/935/GAI, l'elenco è quello che figura nell'allegato della decisione 2009/935/GAI.
- (3) Compete al consiglio di amministrazione di Europol riesaminare l'elenco, ove necessario, e decidere se proporre al Consiglio modifiche dello stesso.
- (4) Nella riunione del 3-4 ottobre 2012, il consiglio di amministrazione di Europol ha deciso di raccomandare al Consiglio di aggiungere taluni paesi terzi all'elenco, illustrando la necessità operativa di concludere accordi di cooperazione con tali paesi terzi.
- (5) Tenuto conto degli impegni assunti nell'ambito del partenariato orientale istituito nel 2009, della siglatura dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Georgia nel novembre 2013, del programma di associazione UE-Georgia, nonché del piano sulla liberalizzazione dei visti UE-Georgia, è di fondamentale importanza che Europol avvii la procedura per la conclusione di un accordo di cooperazione dando priorità alla Georgia.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/935/GAI.
- (7) Il 19 dicembre 2012 il Consiglio ha deciso di consultare il Parlamento europeo e, a seguito di tale consultazione, il Parlamento europeo ha espresso un parere ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 dell'allegato della decisione 2009/935/GAI sono inserite le seguenti voci:

- Brasile
- Georgia

⁽¹⁾ GUL 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁽²⁾ GUL 325 dell'11.12.2009, pag. 6.

⁽³⁾ Decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (GUL 325 dell'11.12.2009, pag. 12).

⁽⁴⁾ Parere del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- Messico
- Emirati arabi uniti.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
G. STOURNARAS
